



STATUTO

GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE

PIANIGA



NUOVO STATUTO
"GRUPPO COMUNALE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE PIANIGA"
DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE DI PIANIGA
n° 10 del 23 gennaio 2008

Art. 1 - Oggetto

Oggetto del presente statuto è la costituzione e l'organizzazione di una struttura comunale permanente e volontaria di Protezione Civile, denominata "*Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile Pianiga*".

Art. 2 - Finalità

Il Gruppo svolge attività di previsione, prevenzione e soccorso, secondo le direttive e le dipendenze funzionali dell'autorità competente ed in conformità alla normativa vigente in materia di Protezione Civile così come definiti dall' art. 3 della legge 24.02.92 n. 225. Il Gruppo partecipa ad attività di formazione ed addestramento, collabora con l'Amministrazione Comunale in occasione di ricorrenze, manifestazioni o quanto altro possa coinvolgere direttamente il Gruppo Comunale, nello svolgimento di attività pertinenti alla protezione civile.

Art. 3 - Legale Rappresentanza

Il "*Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile Pianiga*", istituito con specifica delibera del Comune, viene posto alle dirette dipendenze del Sindaco.

Il Sindaco, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 225/92, è autorità comunale di protezione civile, ed ha la rappresentanza legale del Gruppo. Il Codice Fiscale del Gruppo coincide con quello del Comune.

È costituito presso la Sede Municipale o altro luogo a ciò deputato.

Art. 4 - Ammissione e Requisiti

L'ammissione al Gruppo è subordinata alla presentazione di apposita domanda, con accettazione della stessa, da parte del Sindaco.

Condizione indispensabile per far parte del Gruppo è il possesso della maggiore età, il godimento dei diritti civili e politici e l'idoneità psico-fisica in rapporto alle diverse mansioni da svolgere. Possono aderire cittadini di ambo i sessi, in possesso dei requisiti psicofisici necessari.

Art. 5 - Doveri e diritti degli appartenenti al Gruppo Comunale di Protezione Civile

I Volontari appartenenti al Gruppo partecipano alle attività indicate all'art. 2 con impegno, lealtà, senso di responsabilità e collaborazione mettendo a disposizione anche

esperienze e professionalità individuali in modo da far crescere in maniera omogenea il Gruppo stesso.

Essi non possono svolgere con l'incarico di Volontari di P.C. alcuna attività contrastante con le finalità del Gruppo, né possono accettare alcuna remunerazione per l'opera e l'attività svolta salvo quanto previsto per legge.

Il Volontario partecipa con impegno alle attività formative e d'addestramento che sono proposte e promosse dal Gruppo in collaborazione con l'Amministrazione Comunale e con gli altri Enti e Associazioni di Protezione Civile.

Gli appartenenti al Gruppo hanno il *dovere*:

- a) Di osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi del Gruppo;
- b) Di mantenere sempre un comportamento degno nei confronti del Gruppo;
- c) In ogni attività usare sempre dispositivi di protezione individuale e di riconoscimento;
- d) Promuovere nel modo più opportuno il volontariato e la Protezione Civile.

Gli appartenenti al Gruppo hanno *diritto*:

- a) A partecipare a tutte le attività promosse dal Gruppo;
- b) A partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- c) Ad accedere alle cariche associative;
- d) Fregiarsi delle insegne del Gruppo.

Art. 6 - Organizzazione del Gruppo

Sono organi del "Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile Pianiga"

- Il Coordinatore del Gruppo ed il Vice-Coordinatore
- Il Consiglio del Gruppo
- L'Assemblea di Gruppo

a) Il Coordinatore ed il Vice-Coordinatore

Il Coordinatore è eletto dal Consiglio ed è scelto tra i membri dello stesso.

E' componente dell'Ufficio comunale di protezione civile (così come previsto da delibera CC n. 18 del 13.05.02)

Mantiene i rapporti e rappresenta i Volontari con l'Amministrazione Comunale, Enti ed altre strutture istituzionali di Protezione Civile, cura i rapporti con gli altri Gruppi e Associazioni di Protezione Civile.

Coordina tutte le attività svolte dai Volontari.

Dà attuazione, con proprio atti, alle decisioni del Consiglio di Gruppo e dell'Assemblea e ne garantisce l'unità interna.

Propone al Sindaco i rappresentanti del Gruppo presso gli Uffici e/o i Comitati ove necessita la partecipazione del Gruppo stesso.

Il Vice-Coordinatore viene nominato dal Consiglio di Gruppo ed è scelto tra i membri dello stesso, esso sostituisce il Coordinatore in caso di assenza o impedimento.

Durano in carica tre anni ed alla scadenza del mandato possono essere riconfermati.

b) Il Consiglio di Gruppo

Il Consiglio è formato da tre a sette membri eletti dall'Assemblea dei Volontari.

Il Consiglio si terrà conto di rappresentare adeguatamente le frazioni

Il Consiglio è composto da:

- Il Coordinatore, che lo presiede
- Il Vice-Coordinatore
- Da uno a cinque consiglieri cui possono essere conferiti specifici incarichi.

Il Consiglio cura ogni adempimento gestionale e organizzativo per il corretto funzionamento del Gruppo, salve le competenze dell'Assemblea

Esso ha il compito di:

- Collaborare con il Comune alla realizzazione dei piani e dei programmi di protezione civile;
- Organizzare l'attività del Gruppo d'intesa con il Comune
- Proporre le necessità del Gruppo relative al vestiario, ai materiali, alle attrezzature e ai mezzi necessari per l'equipaggiamento, il funzionamento e l'addestramento del Gruppo stesso.

Esso è convocato dal Coordinatore ogni qualvolta lo ritenga necessario oppure in accordo con i consiglieri a date periodiche.

Le riunioni del Consiglio di Gruppo sono valide qualora sia presente almeno la metà dei suoi membri.

Il Consiglio dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

c) *L'Assemblea di Gruppo*

L'Assemblea è costituita da tutti gli iscritti al "*Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile Pianiga*", si riunisce almeno una volta all'anno per iniziativa del Coordinatore, del consiglio o quando lo richieda almeno un terzo dei suoi componenti.

L'Assemblea provvede:

- A nominare i componenti del Consiglio di Gruppo ed a definirne il numero (da tre a sette) sulla base delle esigenze organizzative del Gruppo.
- Formulare indicazioni e proposte al Consiglio e collaborare con esso allo svolgimento delle attività
- Deliberare su eventuali questioni che vengono sottoposte dal Consiglio
- Proporre modifiche statutarie e regolamentari, che dovranno essere sottoposte all'approvazione del Comune.

L'Assemblea è presieduta dal Coordinatore in carica, o in sua assenza, dal Vice-Coordinatore.

La riunione è valida in prima convocazione con la presenza di almeno metà degli iscritti, in seconda convocazione con la presenza di almeno un quarto degli iscritti.

Qualora all'ordine del giorno sia prevista l'elezione degli organi del Gruppo, la riunione è valida con la presenza di almeno metà degli iscritti.

L'Assemblea è convocata dal Coordinatore mediante l'affissione presso la sede del Gruppo e invio a domicilio di ogni iscritto, anche a mezzo fax o e-mail, di avviso scritto almeno sette giorni prima della data fissata, con indicazione della data, del luogo e dell'ora di svolgimento e dell'ordine del giorno dei lavori.

Copia della convocazione sarà inviata, a cura del Coordinatore, all'Ufficio Comunale di Protezione Civile.

Art. 7 - Attività ed esercitazioni

In generale il Gruppo collabora con l'Amministrazione Comunale in:

- Attività di previsione: attività di studio ed individuazione delle cause che possano comportare rischio rilevante per le cose o le persone che interessino l'ambito territoriale del Comune di Pianiga;
- Attività di prevenzione: attività volte ad evitare o ridurre al minimo il rischio, agendo direttamente sulle cause che lo determinano e collaborando preventivamente allo sviluppo di una moderna coscienza di protezione civile;
- Attività di soccorso: attività volte alla predisposizione di servizi di primo intervento e di collaborazione con gli organi di protezione civile, al verificarsi di un qualsiasi evento calamitoso per le cose o le persone che interessino l'ambito territoriale del Comune di Pianiga;
- Attività di superamento dell'emergenza: attività volte ad attuare tutte quelle iniziative che favoriscano la ripresa ed il ritorno alla normalità.

Tali attività, autorizzate dal Sindaco, possono essere svolte al di fuori del territorio Comunale su richiesta ed in collaborazione con le Istituzioni Sovra-comunali.

I Volontari partecipano alle esercitazioni che sono programmate dai competenti organi di Protezione Civile a livello Comunale, Distrettuale, Provinciale, Regionale e Nazionale.

Il Volontario in addestramento ed in operazioni e servizi, ha tuttavia la facoltà di astenersi dall'eseguire lavori o azione che egli ritenga pericolosi o non adeguati alla sua preparazione tecnica e professionale, tale comportamento non può essere oggetto di provvedimenti disciplinari nei suoi confronti, né pregiudicare in alcun modo la sua appartenenza al gruppo.

I Volontari possono essere formati ed addestrati dalla Regione e dalla Provincia -Servizio protezione civile- o dalla Prefettura competente per territorio, con il supporto di tecnici della Provincia o della Regione, del Corpo Nazionale dei VV.F., del Corpo Forestale dello Stato, ecc. o di altri tecnici qualificati appartenenti ad Istituzioni o Enti che, per i compiti istituzionali cui attendono, siano ritenuti idonei alle attività proprie del Gruppo.

Art. 8 - Attività in emergenza

All'insorgere di situazioni che comportino grave danno o pericolo di grave danno a persone e beni il Gruppo può essere allertato e convocato direttamente dal Sindaco, o dall'Assessore delegato alla Protezione Civile o dal Responsabile del Servizio Protezione Civile del Comune o dal responsabile della struttura sovracomunale.

Il Sindaco, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 225/92, è autorità comunale di protezione civile e assume, al verificarsi dell'emergenza nel territorio comunale, la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e assistenza alla popolazione.

Il Gruppo comunale di protezione civile, in emergenza, opera alle dipendenze dirette del Sindaco, e degli organi preposti alla direzione e al coordinamento degli interventi previsti dalle leggi vigenti. Il coordinatore funge da referente, con compiti di indirizzo e di raccordo tra Sindaco, istituzioni ed il Gruppo stesso, per le attività di protezione civile.

Art. 9 - Equipaggiamento

I volontari sono dotati di tessera di riconoscimento che certifichi le generalità, l'appartenenza al Gruppo e la qualifica.

I Volontari hanno in consegna l'uniforme e l'equipaggiamento da indossarsi per ogni attività e servizio di protezione civile, e ne sono responsabili in solido. Qualora venga

meno l'appartenenza al gruppo, qualunque sia la causa, il volontario è tenuto a restituire tempestivamente l'uniforme e l'equipaggiamento ricevuto in consegna.
Un membro del Gruppo, all'uopo designato, avrà cura di tenere aggiornato l'inventario delle dotazioni date in uso ai volontari.

Art. 10 - Materiali e mezzi

L'impiego delle attrezzature e dei materiali del Comune in dotazione al Gruppo sarà disciplinato con appositi e separati provvedimenti.

Art. 11 - Sanzioni disciplinari

Il mancato rispetto del presente statuto comporta a carico dei volontari le seguenti sanzioni:

- a) Il richiamo verbale o scritto da parte del Coordinatore nel caso di "condotta non corretta";
- b) La sospensione è adottata su proposta del coordinatore dal consiglio per i seguenti motivi:
 - gravi infrazioni allo Statuto;
 - comportamento irresponsabile durante le esercitazioni, le attività ed i servizi di protezione civile;
 - sottoposizione a procedimenti penali in rapporto alle attività e prestazioni richieste;
- c) Espulsione adottata dal Sindaco, su proposta del Coordinatore dal Consiglio nel caso in cui il volontario si sia reso responsabile di:
 - fatti o atti che diano luogo a procedimenti penali con sentenza di condanna passata in giudicato e senza riabilitazione;
 - comportamento gravemente o ripetutamente pericoloso ed irresponsabile per sé e per gli altri;
 - non abbia più i requisiti specificati nel precedente art. 3.

Art. 12 - Responsabilità

I Volontari con la sottoscrizione della domanda di adesione al "*Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile Pianiga*" accettano il presente Statuto e sollevano l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità, sia nei loro confronti sia nei confronti di terzi, per danni che possono subire o causare per dolo o colpa grave nello svolgimento di attività, eventi od esercitazioni.

Art. 13 - Il Comune

Il Gruppo è interamente finanziato dal Comune che si fa carico della gestione amministrativa ed economica del Gruppo medesimo, in modo tale da garantirne le attività ed il funzionamento.

Il Comune, provvede all'equipaggiamento del Gruppo, ivi inclusi il vestiario e gli eventuali dispositivi di protezione individuale, di assicurare i volontari appartenenti al Gruppo contro infortuni, malattie o altro, connessi allo svolgimento delle attività di

protezione civile, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi della normativa vigente in materia. Il Comune promuove, anche con appositi stanziamenti di bilancio, l'informazione, la formazione e l'addestramento del Gruppo, favorendo la formazione dei volontari in squadre specializzate ed in relazione ai principali rischi presenti sul territorio, nonché predisporre apposite esercitazioni anche in collaborazione con altri comuni e/o strutture sovracomunali.

In caso di calamità di particolare rilievo verificatesi al di fuori del territorio comunale, il Comune favorisce la partecipazione dei volontari qualificati alle eventuali attività di intervento, soccorso e/o assistenza coordinate da enti superiori, mediante la disponibilità di mezzi ed attrezzature e provvedendo al rimborso delle spese sostenute nel limite delle risorse finanziarie disponibili.

Il Caposettore può consegnare al Gruppo, una cifra massima annua di euro 3.000 (tremila), per una migliore e funzionale gestione delle attività in caso di emergenza, per l'acquisto di materiale d'uso o di piccola dotazione di valore massimo o pari ad euro 50 (cinquanta).

Il Comune, infine, cura l'informazione e la sensibilizzazione della popolazione in materia di protezione civile.

Art. 14 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento al Regolamento Comunale di Protezione Civile e alla legislazione vigente in materia di protezione civile e di volontariato di protezione civile.

Copia del presente Statuto è tenuta a disposizione del pubblico nell'Ufficio Comunale di Protezione Civile e nella sede dei Volontari.